



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,

all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4131 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità di malattia,

TRA

Sergio SERÙ, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30,

RICORRENTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto,

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10/10/2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di sentire: "a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto all'indennità di malattia relativamente al periodo oggetto di contestazione da parte di INPS e, nello specifico: 01/02/2024 – 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia; b) Per effetto del suddetto accertamento, condannare l'INPS al pagamento in favore del ricorrente, per il tramite del datore di lavoro, dell'indennità di malattia relativamente al periodo 01/02/2024 – 01/02/2024, 03/02/2024 – 04/02/2024, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia"; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione.

A sostegno della domanda, ha esposto di essere stato malato dal 30/01/2024 con prognosi fino al 07/02/2024, come provato dai certificati di malattia telematici prot. n. 371661693, 371978224 e n. 372317401 rilasciati dal medico curante dott.ssa Ernestina Volpicelli e ritualmente inviati al datore di lavoro su modulistica INPS, e che del tutto infondatamente l'INPS, con provvedimento



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/11/2025

del 19/07/2024, aveva ritenuto non indennizzabili le giornate del 1° febbraio, 3 febbraio e 4 febbraio, in quanto non coperte da idonea certificazione.

Si è ritualmente costituito l'Istituto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Preliminarmente, va rilevato che unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennità di malattia – e, correlativamente, al relativo recupero, nel caso di erogazione indebita – è l'Istituto previdenziale (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 01/02/2022, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014).

Venendo al merito, il ricorso è infondato.

Il ricorrente si è assentato per malattia dal 30 gennaio al 7 febbraio 2024.

L'INPS gli ha comunicato il mancato riconoscimento dei giorni 1, 3 e 4 febbraio, in quanto non coperti da idonea certificazione.

Dai certificati medici allegati al ricorso si evince che il ricorrente è stato visitato dal proprio medico curante (visite ambulatoriali): una prima volta il 30 gennaio, con prognosi fino al 31 gennaio; il 2 febbraio, con prognosi fino al 2 febbraio; il 5 febbraio, con prognosi fino al 7 febbraio.

Risultano, pertanto, coperte dai certificati versati in atti solo le citate giornate del 30 e 31 gennaio e del 2, 5, 6 e 7 febbraio.

A nulla rileva che, nei certificati emessi il 2 e il 5 febbraio, il medico abbia indicato che trattavasi di continuazione dell'evento morboso iniziato il 30 gennaio

Ed invero, il certificato di malattia è, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 26/03/2008, "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" (ove è previsto che "a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on line*, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo"); e l'attestato di malattia non è altro, in base alla successiva lettera c) della medesima norma, che il medesimo certificato "di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33". Da ciò consegue che il medico curante non può emettere certificati o attestati di malattia retroattivi, potendo solo dichiarare che l'assistito gli riferisce di essere ammalato da un certo giorno, ma non certificare validamente – e cioè con effetti sul rapporto di lavoro – che la malattia ha avuto inizio prima della visita grazie alla quale ne abbia direttamente rilevato l'esistenza (in termini, C. App. Trieste, sent. n. 19/2025 in proc. R.G.N. 121/2024).

La data di decorrenza della malattia coincide dunque con quella di rilascio del certificato, a prescindere dalla dicitura "Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal ...", che rappresenta un semplice dato anamnestico, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/11/2025

direttamente ma riferiti dal solo paziente (cfr. C. App. di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza n. 336/2014 del 5/01/2015).

Va pertanto escluso che i certificati del 2/02 e del 5/02 possano validamente coprire le giornate comprese fra la scadenza del certificato precedente e la successiva visita ambulatoriale in cui è stata accertata la sussistenza della malattia.

Esiste, invero, un'ipotesi in cui è consentito al certificato di malattia di produrre effetti retroattivi sino al giorno precedente all'emissione, ma è quella – che non ricorre nella fattispecie – di visita medica domiciliare richiesta dopo le ore 10.00 del mattino ed effettuata il giorno successivo, come da circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996.

Ne discende il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (fino a € 1.100), stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la ridotta attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.

Benevento, 12 novembre 2025.

Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

